

Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 — Ferriere Nord/Commissione

(Causa T-153/04) ⁽¹⁾

(Concorrenza — Ammenda — Violazione dell'art. 81 CE — Poteri della Commissione in materia di esecuzione — Prescrizione — Artt. 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2988/74 — Ricevibilità)

(2006/C 294/92)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. A. Nijenhuis e A. Whelan, agenti, assistiti dall'avv. A. Colabianchi)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1).

Dispositivo della sentenza

- 1) Le decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), sono annullate.
- 2) La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 168 del 26 giugno 2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006 — Telefónica/UAMI — Branch (emergia)

(Causa T-172/04) ⁽¹⁾

([Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo emergia — Marchio comunitario denominativo anteriore EMERGEA — Rischio di confusione — Rifiuto di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94])

(2006/C 294/93)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. A. Sirimarco)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: David Branch (Reading, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente C. Berenguer Marsal, poi avv.ti I.M. Barroso Sánchez-Lafuente e M.C. Trullols Durán)

Oggetto della causa

Ricorso di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 marzo 2004 (procedimento R 676/2002-1), relativa a un procedimento di opposizione tra David Branch e Telefónica, SA.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 179 del 10.7.2004